



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

DIPARTIMENTO TERRITORIALE

ACCORDO QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI BONIFICA SISTEMATICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI 2026

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
--

ELABORATO 2

DIREZIONE VIABILITÀ

Città Metropolitana di Firenze
42, via Mercadante 50144 Firenze
www.cittametropolitana.fi.it

ARTICOLO 1 – Disposizioni Generali sull'Accordo Quadro.....	3
ARTICOLO 2 – Figure del servizio.....	3
ARTICOLO 3 - Oggetto dell'Accordo Quadro, strutturazione in unico lotto.....	3
ARTICOLO 4 – Importo massimo dell'accordo quadro, anticipazione.....	5
ARTICOLO 5 – Valore stimato dell'appalto e determinazioni compensi.....	6
ARTICOLO 6 – Durata del contratto, proroga tecnica.....	6
ARTICOLO 7 – Modifiche e variazioni dell'Accordo Quadro.....	6
ARTICOLO 8 – Documenti.....	6
ARTICOLO 9 – Modalità di svolgimento del servizio.....	7
9.1 Durata dell'attività.....	7
9.2 Importo del singolo servizio, penali.....	8
9.3 Modalità di svolgimento del servizio.....	8
ARTICOLO 10 – Elenco prezzi, determinazione nuovi prezzi, clausola di revisione del prezzo.....	8
ARTICOLO 11 – Penali.....	9
ARTICOLO 12 – Subappalto.....	10
ARTICOLO 13 – Esecuzione contemporanea di più prestazioni.....	10
ARTICOLO 14 – Pagamenti.....	10
ARTICOLO 15 - Cessione contratto e crediti, cause di risoluzione e recesso.....	11
ARTICOLO 16 - Codici di comportamento.....	11
ARTICOLO 17 – Altri oneri ed obblighi a carico dell'affidatario.....	11
ARTICOLO 18 - Garanzia definitiva e responsabilità.....	12
ARTICOLO 19 - Norme per la misurazione e valutazione del servizio.....	12
ARTICOLO 20 - Presa in consegna e utilizzazione dei terreni.....	12
ARTICOLO 21 - Sicurezza nel cantiere.....	13
ARTICOLO 22 - Osservanza di leggi e regolamenti, dei contratti collettivi e delle norme sul lavoro.....	13

ARTICOLO 1 – Disposizioni Generali sull’Accordo Quadro

La Città Metropolitana di Firenze, ai sensi dell’art. 59 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 intende concludere un Accordo Quadro con un unico operatore economico per lo svolgimento dell’attività di Bonifica Sistemica da Ordigni Esplosivi Residuati Bellici (per brevità BOB) nel caso la valutazione dei rischi eseguita dal Committente evidenzi il possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nel cantiere interessato da attività di scavo.

Il valore economico indicato per l’Accordo Quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale ma quantifica un fabbisogno presunto di gara per gli adempimenti formali a tale valore legati e individua il quadro economico dell’Accordo.

La stipula dell’Accordo Quadro non è fonte di immediata obbligazione tra l’Amministrazione nei confronti dell’Operatore economico aggiudicatario e non è impegnativo in ordine all’affidamento a quest’ultimo dei “Contratti attuativi” per un quantitativo minimo predefinito.

I singoli “Contratti attuativi” assumono la forma di Ordini di Servizio (OdS) e s’intendono affidati con il loro ricevimento da parte dell’Operatore economico. Ciascun OdS descriverà nello specifico il servizio da eseguire e ne stabilirà le specifiche relative al singolo intervento (importo compenso, la data di inizio ed il termine massimo di completamento, l’importo delle eventuali penali e delle coperture assicurative, ecc). Gli OdS sono comunicati in forma scritta.

Nell’esecuzione del presente incarico l’aggiudicatario si atterrà ad ogni prescrizione di legge vigente, avendo particolare riguardo alle direttive del D.Lgs. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, nel prosieguo indicata semplicemente come “Codice”.

ARTICOLO 2 – Figure del servizio

Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all’Art. 15 e dell’allegato I.2 del Codice per il presente appalto, è l’Arch. Riccardo Maurri, responsabile della Direzione Viabilità – Area 2.

Il Direttore per l’Esecuzione del Contratto (DEC) che, ai sensi dell’ Art. 114 c.1 e Allegato II.14 Art. 31 c. 1 e Art. 32 c. 2, non può coincidere con il RUP, sarà nominato in seguito. Per ogni singola attività sarà inoltre indicato il RUP dell’intervento che potrà non coincidere con il RUP del presente Appalto.

ARTICOLO 3 - Oggetto dell’Accordo Quadro, strutturazione in unico lotto

L’Accordo Quadro riguarda lo svolgimento dell’attività di Bonifica Sistemica da Ordigni Esplosivi Residuati Bellici per gli interventi di competenza dell’Amministrazione interessati da attività di scavo.

Con il presente Accordo Quadro vengono fissate, ai sensi dell’art. n. 59 del Codice , le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare in appalto le attività previste attraverso gli Ordini di Servizio.

I singoli Ordini di Servizio, che saranno determinati in numero e specie nell’arco temporale di durata dell’Accordo Quadro in seguito alle necessità specifiche della Città Metropolitana, si esplicheranno nell’esecuzione dell’attività di Bonifica Bellica Sistemica Terrestre da ordigni residuati bellici ai sensi della normativa vigente.

Le attività che l’Impresa aggiudicataria dovrà svolgere sono le seguenti:

1. Attività progettuali e di assistenza all’ottenimento del Parere Vincolante e del Verbale di Constatazione:
 - a. Assistenza all’iter autorizzativo per ottenimento del Parere Vincolante. In questa fase, l’impresa curerà tutti gli aspetti legati alla formulazione della domanda di autorizzazione, compresa la valutazione degli elaborati tecnici dell’opera per cui è prevista l’attività di bonifica e quant’altro necessita per la corretta presentazione della pratica amministrativa.
 - b. redazione proposta progettuale e programma delle operazioni. Dovrà essere redatto da un responsabile tecnico BCM della impresa aggiudicataria il relativo progetto BOB in conformità alle prescrizioni tecniche vigenti. Il progetto BOB, a firma del responsabile tecnico BCM dell’Impresa sarà composto almeno dai seguenti elaborati:
 - Relazione tecnica con analisi delle prescrizioni della Direttiva Genio Militare (DGM),
 - Computo metrico estimativo delle lavorazioni;
 - Cronoprogramma operativo;
 - Elaborati grafici descrittivi;

- Ipotesi di cantierizzazione e valutazione oneri di sicurezza.
 - c. produzione dell'“Attestato di Bonifica Bellica Sistemica Terrestre” alla conclusione delle attività esecutive e della ricevuta di avvenuta acquisizione agli atti da parte dell'Organi Esecutivi Periferici
2. Attività esecutive:
- a. impianto/espianto di cantiere, propedeuticamente al servizio di bonifica bellica, fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e segnaletica di pericolo e divieto di accesso.
 - b. taglio di vegetazione di tipo erbaceo ed arbustivo, ove intralciasse l'uso corretto dei metal detector, eseguito da operatori qualificati B.C.M., sotto la-supervisione tecnica di un rastrellatore B.C.M. o superiore, sulle aree interessate alle indagini;
 - c. bonifica superficiale mediante ricerca e localizzazione di ordigni esplosivi residuati bellici su tutte le aree interessate dalla bonifica, comprese le aree umide e/o interessate dalla presenza di acqua superficiale, con garanzia di agibilità fino a cm. 100 dal p.c., eseguita con l'impiego di personale tecnico muniti di brevetto di rastrellatore B.C.M..
 - d. scavo di verifica puntuale con mezzo meccanico, per la ricerca, individuazione e scoprimento degli ordigni esplosivi residuati bellici e masse ferrose rilevate con le operazioni precedenti, condotto da operatore specializzato.
 - e. scavo di verifica puntuale eseguito esclusivamente a mano se necessario, per la ricerca, individuazione e scoprimento degli ordigni esplosivi residuati bellici e masse ferrose rilevate con le operazioni precedenti, condotto da operaio specializzati e munito di brevetto;
 - f. rinterri di scavi col materiale proveniente dagli stessi;
 - g. rinterri di scavi con materiale proveniente da cave di prestito;
 - h. assistenza alle fasi di brillamento e disinnescio degli eventuali ordigni ritrovati - assistenza tecnica ed appoggio tecnico - logistico alle autorità militari durante le operazioni di brillamento e disattivazione degli ordigni esplosivi residuati bellici localizzati ed identificati con le operazioni di verifica sopra descritte. Questo servizio sarà finalizzato alla velocizzazione delle attività militari durante le fasi di brillamento riducendo pertanto i tempi. L'attività consiste nella fornitura di personale specializzato e di macchine operatrici che assistono le attività degli artificieri e ne permettono il rapido e sicuro svolgimento
 - i. Bonifica di profondità per la ricerca, localizzazione e rimozione di mine, ordigni bellici ed altri manufatti bellici interrati mediante trivellazioni spinte fino a mt.5,00 con garanzia fino a mt.6,00 a partire dal p.c., o fondo dell'alveo se superfici interessate dall'acqua. La bonifica ordigni bellici profonda, sia in terra che in acqua, oltre a quanto previsto al punto 2 precedente, prevede l'individuazione e localizzazione a mezzo trivellazioni verticali fino a 5 m di profondità e garanzia di un ulteriore metro dal fondo della trivellazione, con maglia 2,80x2,80 m con adeguato franco di sicurezza ed esplorazione del terreno compreso tra i fori con l'impiego di sonda elettrica idonea a rilevare la presenza di massa metallica, e introdotto gradualmente nei fori. La bonifica sarà eseguita con l'impiego di operatori brevettati B.C.M. con l'uso di idonei apparati di ricerca ed attrezzature di trivellazione adeguate.
 - j. scavo di verifica puntuale con mezzo meccanico, per la ricerca, individuazione e scoprimento degli ordigni esplosivi residuati bellici e masse ferrose rilevate con le operazioni precedenti, condotto da operatore specializzato.
 - k. scavo di verifica puntuale eseguito esclusivamente a mano se necessario, per la ricerca, individuazione e scoprimento degli ordigni esplosivi residuati bellici e masse ferrose rilevate con le operazioni precedenti, condotto da operaio specializzati e munito di brevetto;
 - l. rinterri di scavi col materiale proveniente dagli stessi;
 - m. rinterri di scavi con materiale proveniente da cave di prestito;

Comprese ulteriori attività correlate al servizio in oggetto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente compresi gli adempimenti non specificatamente dettagliati ma comunque necessari all'esecuzione del servizio nell'interesse dell'Amministrazione.

Tutti i materiali e rifiuti provenienti dalle attività di bonifica dovranno essere rimossi e avviati a recupero/smaltimento a cura e spese dell'Impresa aggiudicataria.

3. Attività aggiuntive:

In aggiunta sono elencate ulteriori attività che potranno essere richieste durante il corso dell'appalto:

- a. indagine preliminare propedeutica alla valutazione del rischio di rinvenimento degli ordigni residuati bellici mediante indagine magnetometrica superficiale non invasiva fino a mt 1,00 dal piano di campagna per l'individuazione di anomalie magnetometriche nel sottosuolo eseguita con apparato rilevatore tipo magnetometro;
- b. indagine preliminare per la ricerca dei sottoservizi presenti nell'area di intervento mediante prospezione con georadar, compresa picchettatura e rilievo topografico della superficie indagata e degli estremi delle strisciate eseguite compreso report delle indagini con restituzione planimetrica dei risultati;
- c. assistenza tecnica alle operazioni di scavo prestata con personale specializzato in Bonifica Bellica con vaglio del materiale e successiva verifica del fondo scavo fino all'imposta delle opere stesse;
- d. relazione tecnica delle attività di indagine preliminare magnetometrica e assistenza allo scavo corredata da planimetrie delle superfici indagate.

Il singolo servizio deve essere eseguito nel rispetto degli ordini e delle disposizioni di servizio che saranno impartiti dal DEC. Indipendentemente dal termine massimo di completamento indicato nell'OdS resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di eseguire il servizio, con la massima sollecitudine e nel minor tempo possibile.

Tutti i materiali e rifiuti provenienti dalle attività di bonifica dovranno essere rimossi e avviati a recupero/smaltimento a cura e spese dell'Impresa aggiudicataria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. n. 58 del Codice, la gara è impostata in unico lotto in ragione della sostanziale unitarietà del servizio, nonché in funzione del contenimento dei costi e dell'ottenimento di economie di scala affidando ad una unica Direzione la gestione delle attività per le opere dell'intera Amministrazione.

ARTICOLO 4 – Importo massimo dell'accordo quadro, anticipazione

L'importo massimo dell'accordo quadro, al netto di Iva e /o altre imposte e contributi di legge è pari ad € 995.000,00. L'importo massimo previsto per l'appalto è da considerare l'importo massimo stimato a base di gara senza la decurtazione dell'importo in base alla percentuale di ribasso.

Tale importo è stato stimato in riferimento alle opere pubbliche previste nel prossimo quadriennio da parte dell'Amministrazione Metropolitana e tenendo conto, sulla base delle esperienze pregresse, dell'incidenza percentuale suddivisa per tipologia, delle opere per cui è stato necessario ricorrere alla Bonifica da Ordigni Bellici. I costi della manodopera, compresi nell'importo dell'accordo quadro, sono stimati pari ad € 608.774,00 corrispondenti ad una incidenza del 61,18% dell'importo massimo previsto per l'appalto.

Si ricorda che la Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'accordo, né alla sua distribuzione temporale nel periodo di validità, che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.

L'Appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione delle prestazioni che, in base al presente accordo, saranno richiesti con specifici Ordini di Servizio dalla Stazione Appaltante qualunque risulti essere l'importo complessivo finale degli ordinativi medesimi nei limiti definiti dal presente accordo quadro.

Sul valore di ogni singolo Ordine di Servizio è prevista l'anticipazione del 20% di cui all'art. n. 125 del Codice

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. L'affidatario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i



tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ARTICOLO 5 – Valore stimato dell'appalto e determinazioni compensi

Ai sensi dell'Art. 14 c. 4 del Codice, il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto.

Le ulteriori opzioni previste ai sensi dell'art. 120 c. 1 del Codice, non possono essere quantificate al momento della redazione del presente accordo per cui il valore stimato dell'accordo coincide con l'importo massimo dell'appalto pari ad € 995.000,00.

L'importo del singolo servizio è stabilito nell'ordine di servizio di attivazione delle attività esecutive. L'importo effettivo del compenso finale di ogni singolo intervento è calcolato con l'applicazione dei prezzi di elenco ridotti del ribasso percentuale offerto dall'impresa aggiudicataria in sede di gara alle quantità delle lavorazioni e servizi effettivamente svolti. Il compenso indicato è comprensivo di tutte le attività correlate al servizio in oggetto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente compresi gli adempimenti non specificatamente dettagliati ma comunque necessari all'esecuzione del servizio nell'interesse dell'Amministrazione.

ARTICOLO 6 – Durata del contratto, proroga tecnica

L'accordo quadro avrà la durata di quarantotto mesi (48), a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e terminerà alla scadenza senza che l'Amministrazione comunichi disdetta alcuna. L'Amministrazione inoltre si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dell'Accordo prima della decorrenza del termine, nel caso in cui sia stato utilizzato l'intero importo di cui all'art. 4.

Il professionista deve rispettare, per lo svolgimento delle singole prestazioni in cui si articola l'incarico, i termini previsti per legge e fissati per scritto dall'Amministrazione.

Alla scadenza del contratto il contraente sarà comunque tenuto ad ultimare i servizi iniziati in vigenza di contratto ed eventualmente non ancora conclusi, fatta salva l'applicazione delle penali per le ipotesi di ritardo o inadempimento, nonché il diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Indipendentemente dal termine massimo di completamento indicato nell'OdS resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di eseguire il servizio, con la massima sollecitudine e nel minor tempo possibile.

Ai sensi dell'art. 120 c. 11 del Codice la durata del contratto potrà essere prorogata esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

ARTICOLO 7 – Modifiche e variazioni dell'Accordo Quadro

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120 del Codice, limitatamente all'applicazione delle disposizioni in materia di revisione del prezzo di cui al successivo articolo 10.

ARTICOLO 8 – Documenti

I documenti che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti:

- a) il contratto di Accordo Quadro;
- b) gli "Ordini di Servizio";
- c) il presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale
- d) l'offerta tecnica ed economica presentata dall'Operatore economico aggiudicatario;

Si intendono, inoltre, richiamate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

ARTICOLO 9 – Modalità di svolgimento del servizio

Ogni singola attività, tra quelle indicate all'articolo 3, è preceduta da una Disposizione di Servizio con cui il DEC dispone all'operatore economico di produrre, entro un termine assegnato di volta in volta, la stima del costo delle attività da compiere secondo quanto indicato nel progetto esecutivo dell'opera o lavoro pubblico oggetto della medesima attività; il tutto al fine di consentire al DEC di quantificare economicamente il successivo Ordine di Servizio e alla stazione appaltante di assumere il relativo impegno della spesa con specifico atto di affidamento.

Ogni singola attività, tra quelle indicate all'articolo 3, è avviata mediante Ordine di Servizio (OdS) da parte del DEC in cui sono riportate le informazioni necessarie al compimento della prestazione richiesta, compreso il tempo utile per ultimare tutti i servizi compresi nel singolo OdS, fissato in giorni naturali e consecutivi. Il DEC potrà aggiungere indicazioni, prescrizioni e scadenze intermedie ritenute necessarie per l'adempimento delle prestazioni richieste. L'Operatore economico firmerà l'OdS per accettazione. L'Impresa dovrà eseguire solo le prestazioni indicate in dette richieste e attenersi alle prescrizioni in esse formulate, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione dell'attività potranno essere impartite dal DEC.

Per ogni singolo intervento in cui è prevista la bonifica sistematica da ordigni bellici il DEC emette almeno due Ordini di Servizio, di cui il secondo integrativo del primo.

1. il primo Ordine di Servizio emesso è relativo all'avviamento delle attività di assistenza ai fini dell'ottenimento del Parere Vincolante ed alla progettazione delle attività esecutive. A tale OdS è allegato, oltre all'atto di affidamento e di impegno della spesa, il progetto esecutivo dell'intervento (opera o lavoro pubblico) per il quale è prevista l'attività di bonifica. L'impresa dovrà avviare, entro e non oltre 7 giorni solari consecutivi dalla data di ricezione di tale OdS, l'istanza, per nome e conto del soggetto interessato, secondo le specifiche della Direttiva GEN-BST 001.

All'ottenimento del relativo Parere Vincolante l'impresa dovrà poi redigere il relativo progetto BOB in conformità alle prescrizioni tecniche ricevute, entro e non oltre ulteriori 10 giorni solari consecutivi dalla ricezione del nulla osta.

Il progetto BOB, a firma del responsabile tecnico BCM dell'Impresa sarà composto almeno dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica con analisi delle prescrizioni della DGM,
- Computo metrico estimativo delle lavorazioni;
- Cronoprogramma operativo;
- Elaborati grafici descrittivi;
- Ipotesi di cantierizzazione e valutazione oneri di sicurezza.

Il progetto BOB, viene poi integrato da parte del RUP dei seguenti elaborati:

- Quadro Economico;
- Integrazione al DUVRI

2. ad integrazione dell'Ordine di Servizio di cui al punto precedente, il DEC emette un secondo OdS in cui vengono ordinate le attività esecutive da eseguire secondo il progetto BOB approvato, in tale documento sono inoltre specificate le condizioni particolari dell'attività da svolgere, nello specifico:
 - a. durata dell'attività;
 - b. importo del servizio, penali e copertura assicurativa;
 - c. modalità particolari di svolgimento del servizio.

9.1 Durata dell'attività

La durata dell'attività è indicata dal DEC sulla base del cronoprogramma del progetto BOB approvato. Tale termine è da considerare fisso salvo eventuali proroghe da richiedere su apposita istanza motivata da parte dell'aggiudicatario.

La conclusione dell'attività dovrà essere comunicata dall'Impresa al DEC per iscritto il quale procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio.



9.2 Importo del singolo servizio, penali.

L'importo del servizio è stabilito nell'OdS di attivazione delle attività esecutive ed è determinato sulla base dell'atto di affidamento. L'importo effettivo del compenso finale sarà calcolato con l'applicazione dei prezzi di elenco ridotti del ribasso percentuale offerto dall'impresa aggiudicataria in sede di gara alle quantità delle lavorazioni e servizi effettivamente svolti. Il compenso indicato è comprensivo di tutte le attività correlate al servizio in oggetto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente compresi gli adempimenti non specificatamente dettagliati ma comunque necessari all'esecuzione del servizio nell'interesse dell'Amministrazione. In caso d'inadempienza accertata agli obblighi dell'OdS, fatte salve le ulteriori responsabilità, sarà applicata la penale prevista dal presente CSDP in percentuale dell'importo dell'attività.

9.3 Modalità di svolgimento del servizio

In aggiunta alle modalità di esecuzione del servizio offerta in sede di gara, il DEC si riserva la facoltà di aggiungere indicazioni, prescrizioni e scadenze intermedie ritenute necessarie per l'adempimento dell'incarico senza che ciò dia diritto in nessun caso alla corresponsione di speciali o maggiori compensi fermo restando quanto indicato al punto precedente

ARTICOLO 10 – Elenco prezzi, determinazione nuovi prezzi, clausola di revisione del prezzo

I prezzi delle attività svolte sono dedotti dal vigente prezzo di riferimento Prezzario Lavori Pubblici Regione Toscana, anno 2026, Provincia di Firenze reperibile al sito <http://prezzariollpp.regione.toscana.it>

Per le voci mancanti sono stati individuati ulteriori “prezzi aggiunti” NP_01, NP_02 e NP_03, relativi ai compensi per la attività di progettazione. Tali prezzi comprendono compenso, spese, oneri e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività richiesta. Per l'esecuzione di categorie di attività non previste e per le quali non si avessero i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi determinati in contraddittorio tra il DEC e l'Appaltatore, ed approvati dal Responsabile del procedimento. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta.

Ai sensi dell'art. 60 c.1 del Codice, il presente articolo disciplina le clausole di revisione dei prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto.

Per la redazione e le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, nonché per le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto, si adottano le prescrizioni di cui all'art. 60 e all'Allegato II.2 bis del Codice.

Ai sensi dell'art. 3 c. 1 dell'Allegato II.2 bis al Codice, la presente stazione appaltante monitora l'andamento degli indici di cui all'articolo 60 del Codice con frequenza annuale, comunque non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

Per i servizi del presente appalto si applicano le seguenti disposizioni:

- Ai fini della determinazione della variazione del prezzo dei servizi ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b), del Codice si utilizzano gli indici di cui all'art. 10 dell'Allegato II.2 bis al Codice.
- Come disposto all'art. 11 dell'Allegato II.2 bis al Codice, per il servizio oggetto del presente appalto è individuato il codice CPV 90722300-7 relativo a “Servizi di bonifica del suolo”, al quale è stato associato il corrispondente sistema di ponderazione degli indici ISTAT:

Descrizione servizi	CPV Contratto	Rif. Tab.D All. II.2bis Codice	Motivazione scelta indici	Indici e relativi pesi di ponderazione								
				Tipo Indice (**)	Indice	Peso	Tipo Indice (**)	Indice	Peso	Tipo Indice (**)	Indice	Peso
Servizi di bonifica del suolo	90523300-2	(*)	Art.11 c.5 All. II.2bis al Codice	PPS	[773] Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni material	1/3	IR	[390] Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti	1/3	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	1/3

(*) Non risultando associato alcun indice di revisione prezzi al codice CPV 90523300-2 relativo a “Servizi di bonifica del suolo”, è stato adottato, ai sensi dell’art. 11 c.5 All. II.2bis al Codice, il sistema di ponderazione degli indici ISTAT riportato nella tabella di cui sopra (relativo al codice CPV 90523300-2 relativo a “Servizi di sminamento” e indicato nella tabella D.3 del medesimo art. 11) che risulta rappresentativo delle attività oggetto del presente appalto.

(**) PC - prezzi al consumo, PPS - prezzi alla produzione dei servizi, IR - indici di retribuzione.

Per gli indici PC si fa riferimento agli indici nazionali per l'intera collettività (Nic). Per gli indici PPS si fa riferimento agli indici “business to business” (BtoB).

Gli indici PC seguono la classificazione Ecoicop, gli indici PPS e IR seguono la classificazione Ateco.

- Per revisionare gli indici di cui al presente articolo si rimanda al sito ISTAT:
<https://www.istat.it/notizia/il-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-d-lgs-31-marzo-2023-n-36-art-60/>
- Ai sensi dell’art. 12 c. 1 dell’Allegato II.2 bis al Codice, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3. al Codice, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.
- Ai sensi dell’art. 12 c. 2 dell’Allegato II.2 bis al Codice, la determinazione della variazione del prezzo dei servizi ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b), del Codice compete al DEC, il quale valuta la variazione del prezzo dei servizi in sede di elaborazione del Contratto attuativo (OdS), con la cadenza annuale anzidetta. I corrispettivi dovuti saranno pagati unitamente al primo pagamento ordinario utile previsto dal presente contratto.

ARTICOLO 11 – Penali

In caso d’inadempienza accertata agli obblighi dell’OdS, fatte salve le ulteriori responsabilità, sarà applicata, previa contestazione, una penale per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza stabilita nell’OdS pari allo 0.10% (zero virgola 10 per cento) dell’importo dello specifico OdS.

La penale giornaliera, sarà applicata a tutti gli OdS del presente Accordo Quadro.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. Tale penale è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del DEC, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di certificato di verifica di conformità o di certificato di regolare esecuzione, redatti rispettivamente ai sensi dell'art.36 e dell'art.38 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023. Nel caso in cui l'ammontare delle penali applicate superi il 10% dell'importo dello specifico OdS, l'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere aggiuntivo.

ARTICOLO 12 – Subappalto

Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 119 del Codice ad esclusione del comma 2, è ammesso fino al 50% dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro. Tale limite percentuale dovrà essere rispettato per ciascun Ordine di Servizio oggetto dell'Accordo.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119 comma 3 del Codice.

L'Appaltatore si impegna a depositare presso il Committente, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Committente non autorizzerà il subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Committente, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Resta inteso che il Committente, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore - attestante la regolarità del subappaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi dell'art. 119 comma 12, del Codice e ss.mm.ii., l'Appaltatore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, il Committente annullerà l'autorizzazione al subappalto.

Il Committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, ai sensi dell'art. 119 comma 11, del Codice

ARTICOLO 13 – Esecuzione contemporanea di più prestazioni

L'Operatore economico dovrà assicurare l'effettiva disponibilità di risorse umane e strumentali tali da poter far fronte al carico di lavoro corrispondente all'esecuzione contemporanea di più servizi, compresi quelli eventualmente resisi necessari a seguito di somme urgenze. Nel caso in cui dovesse verificarsi tale simultaneità di prestazioni, dovrà comunque essere garantita la massima efficienza, efficacia e qualità di realizzazione dei servizi.

ARTICOLO 14 – Pagamenti

Il corrispettivo dovuto, così come stabilito all'art. 5, è corrisposto:

- per le attività di cui ai punti 1 e 2 dell'articolo 3, entro 30 gg dalla produzione dell'“Attestato di Bonifica Bellica Sistemica Terrestre” e della ricevuta di avvenuta acquisizione agli atti dell'“Attestato di Bonifica Bellica Sistemica Terrestre” da parte dell'Organi Esecutivi Periferici, dietro presentazione di fattura

vistata dal Responsabile del Procedimento per avvenuta prestazione e il conseguenziale pagamento a seguito di determina dirigenziale;

- per le attività di cui al punto 3 dell'articolo 3, entro 30 gg dalla consegna della relazione tecnica delle attività, dietro presentazione di fattura vistata dal Responsabile del Procedimento per avvenuta prestazione e il conseguenziale pagamento a seguito di determina dirigenziale.

Il pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 del codice civile.

Tutti i pagamenti sono condizionati alla verifica della regolarità contributiva e al rispetto di tutti gli altri obblighi contrattuali. Sulle liquidazioni sarà effettuata altresì una ritenuta, pari allo 0,5% dell'importo netto oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Codice e ss.mm.ii.. Tali importi saranno svincolati in sede di liquidazione finale del singolo Ordine di Servizio, subordinatamente all'approvazione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, emessi rispettivamente ai sensi dell'art.36 e dell'art.38 dell'Allegato II.14 al Codice, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

ARTICOLO 15 - Cessione contratto e crediti, cause di risoluzione e recesso

In conformità a quanto disposto dall'art. 119 del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 120 dello stesso Codice.

Si dà luogo alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- in caso di transazioni finanziarie, relative a tutte le attività di cui al presente contratto, non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010;
- nel caso di cessione del contratto, in tutto o in parte;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- nel caso di violazione dei Codici di comportamento di cui al successivo art. 16.

Le cause di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e ritardo, nonché le modalità procedurali sono disciplinate e individuate nei relativi articoli del Codice.

La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 123 del Codice, la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo pagamento delle somme dovute per legge. E' fatto divieto all'Imprenditore di recedere dal contratto. La sopravvenuta carenza dei requisiti generali e speciali è causa di recesso.

ARTICOLO 16 - Codici di comportamento

La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto.

Il Prestatore di Servizi dichiara di attenersi ai protocolli di legalità e ai Codici di comportamento così come pubblicati nella pagina web della Città metropolitana al seguente indirizzo: <http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente/protocolli-di-legalita-e-codici-di-comportamento/>

La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 17 - Altri oneri ed obblighi a carico dell'affidatario

L'impresa è l'unica responsabile dell'esecuzione dell'attività di bonifica in conformità alle disposizioni elencate nell'art. 3., dettate dall'autorità competente e riguardo alle migliori regole d'arte e della perfetta rispondenza del servizio alle condizioni contrattuali tutte.

Le disposizioni impartite dall'Amministrazione, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente concessi per tutelare gli interessi dell'Ente e non diminuiscono la responsabilità dell'impresa.

Gli eventuali maggiori costi dei servizi eseguiti in difformità delle prescrizioni contrattuali o comunque impartite, non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione.

L'impresa non potrà mai opporre a esonero o attenuazione delle proprie responsabilità la presenza nel cantiere del personale di sorveglianza dell'Amministrazione.

L'impresa che esegue l'attività di bonifica deve avere la piena disponibilità di tutte le migliori attrezzature, mezzi e materiali, purché accettati dall'Amministrazione, per l'ottima esecuzione delle opere, finalizzate alla tutela



dell'incolumità pubblica e privata. In merito a ciò l'impresa assume ogni onere, gravame, conseguenza e responsabilità per tutto ciò che potesse accadere durante e dopo l'esecuzione dell'attività di bonifica per cause od implicazioni dirette e indirette.

Nell'attività di bonifica dovrà essere impiegato esclusivamente personale all'uopo specializzato, in possesso dei prescritti documenti di specializzazione, rilasciati dalle competenti autorità militari.

La direzione tecnica ed organizzativa dell'attività di bonifica compete al dirigente tecnico B.C.M., il quale dovrà presenziare alla consegna e, successivamente, controllarne l'esecuzione.

Il coordinamento esecutivo pratico dell'attività di bonifica, la sorveglianza delle sue varie fasi e la tenuta dei documenti di cantiere (diario di lavoro, planimetria, disegni, ecc.) dovranno essere affidati ad un assistente tecnico BCM, il quale dovrà essere presente per tutto l'intero orario di ogni giornata lavorativa.

L'esecuzione pratica dell'attività di bonifica viene effettuata dal rastrellatore B.C.M..

Al personale dovranno essere estese tutte le provvidenze di legge e di contratto relativo alla protezione del lavoro ed alla tutela dei lavoratori ed in particolar modo quella della Previdenza Sociale (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni, malattie) e quelle che trovano la loro origine in contratto collettivo e prevedono a favore del lavoratore diritti patrimoniali, aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro per assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, ecc....

In difetto, il DEC, o chi per esso, ha facoltà di allontanare il personale non specificatamente specializzato diffidando formalmente l'impresa esecutrice. In recidiva del difetto, il presente contratto sarà risolto con incameramento della cauzione, procedendo poi all'esecuzione in danno dell'impresa inadempiente.

ARTICOLO 18 - Garanzia definitiva e responsabilità

L'aggiudicatario del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva, che dovrà essere resa conformemente a quanto prescritto dall'art. 117 del Codice. Tale garanzia copre gli oneri derivanti dall'inadempimento di tutte le obbligazioni del contratto e dal diritto di risarcimento dei danni, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più dall'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. La garanzia cessa di aver effetto dalla data di approvazione della verifica di conformità del servizio.

Per ogni singolo intervento, ai sensi dell'art. 117 del Codice l'aggiudicatario è obbligato a costituire una polizza assicurativa che tenga indenne l'Ente appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi, o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi (ivi compresi i danni verso l'Amministrazione appaltante) nell'esecuzione delle attività, comprendente anche l'incendio, sino alla data di emissione della verifica di conformità con massimale minimo di Euro 500.000,00.

ARTICOLO 19 - Norme per la misurazione e valutazione del servizio

Il servizio sarà valutato esclusivamente con i prezzi di contratto, che devono ritenersi accettati dall'impresa in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio.

Nei prezzi netti di contratto sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi e oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nell'esecuzione dell'attività di bonifica e comunque di ordine generale e necessari a dare il servizio compiuto in ogni sua parte e nei termini assegnati.

ARTICOLO 20 - Presa in consegna e utilizzazione dei terreni

L'amministrazione può disporre dei terreni a seguito del rilascio dell'Attestato di Bonifica Sistemica Terrestre e della relativa ricevuta di acquisizione agli atti da parte degli Organi Esecutivi Periferici.

ARTICOLO 21 - Sicurezza nel cantiere

L'attività di bonifica del territorio nazionale da ordigni bellici interrati è disciplinata dalla normativa specifica elencata nel DUVRI e rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Da parte della Stazione Appaltante e dell'Impresa saranno messe in atto tutte le misure atte a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e del contesto in cui saranno eseguiti gli interventi, secondo le indicazioni del DUVRI e del POS, ciascuno per quanto di competenza.

ARTICOLO 22 - Osservanza di leggi e regolamenti, dei contratti collettivi e delle norme sul lavoro

Il singolo servizio deve essere eseguito nel rispetto della normativa vigente, si richiamano nel particolare la:

- Direttiva GEN-BST 001 “Direttiva Tecnica Bonifica Bellica Sistemica Terrestre” Ed. 2025-1[^] AA.VV. di GENIODIFE e s.m.i.,
- Modalità Tecnico Operative BST annesso IV alla Direttiva GEN-BST 001 Ed. 2025-1[^] AA.VV. di GENIODIFE e s.m.i.,

e degli ordini e disposizioni di servizio che saranno impartiti dal DEC,

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato il rapporto contrattuale è assoggettato alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di lavori pubblici.

L'operatore economico, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 119 comma 7 del medesimo D.Lgs., è tenuto ad osservare, per tutti i lavoratori operanti nell'esecuzione dell'appalto, un trattamento economico e normativo equivalente e comunque non inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e nella Città Metropolitana di Firenze, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Le medesime tutele normative ed economiche sono garantite ai lavoratori in subappalto ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 11 commi 2 e 2-bis del D.Lgs. 36/2023, il Contratto Collettivo di riferimento applicabile al presente appalto è il Contratto Collettivo Nazionale per il settore delle Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi – categoria **“Commercio” (H011)** come da Nuove tabelle ministeriali pubblicate con Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 12 del 5 aprile 2023. Nel caso in cui il CCNL indicato dal concorrente sia differente rispetto a quello indicato nel presente capitolato, il concorrente dichiara che il contratto da lui applicato garantisce ai dipendenti le stesse tutele. La dichiarazione di equivalenza delle tutele sarà verificata dalla stazione appaltante prima della aggiudicazione con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice. La mancata corrispondenza costituisce motivo di esclusione.

L'operatore economico si obbliga altresì a garantire, anche in caso di disdetta o scadenza dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al precedente comma, per tutta la durata dell'appalto, almeno il trattamento economico e normativo già in essere in base ai medesimi contratti collettivi.

Qualora, durante la fase di esecuzione del contratto, sopraggiunga il rinnovo dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui sopra, l'operatore economico si obbliga ad adeguare tempestivamente il trattamento economico e normativo goduto dai lavoratori operanti nell'esecuzione dell'appalto alle sopravvenute condizioni contrattuali.

L'operatore economico è tenuto ad osservare e far osservare al subappaltatore e agli altri operatori economici coinvolti nell'esecuzione dell'appalto le norme vigenti in materia di igiene di lavoro, prevenzione degli infortuni, tutela sociale del lavoratore, previdenza e assistenza sociale nonché assicurazione contro gli infortuni, attestandone la conoscenza.

Ai sensi dell'art. 119 comma 7 del Codice l'operatore economico e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, sono tenuti a trasmettere all'Amministrazione committente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui allo stesso art. 119 comma 15 art. 105, comma 17.

In caso di inadempienza contributiva o ritardo nel pagamento delle retribuzioni si applica quanto previsto dall'art. 11 comma 6 e art. 119 comma 8 e 9 del Codice.

L'Amministrazione Metropolitana Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti, per apposita garanzia dell'adempimento degli obblighi dell'operatore economico in materia, entro il limite dei debiti a tale titolo imputabili

all'operatore economico, qualora risulti, da denuncia dell'Ispettorato del Lavoro o di organi sindacali, che l'operatore economico sia inadempiente per quanto riguarda l'osservanza:

- ✘ delle condizioni normative di cui sopra;
- ✘ delle norme, sia di legge sia di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quali quelle per inabilità e vecchiaia, disoccupazione, malattie e infortuni, ecc);
- ✘ del versamento di qualsiasi contributo che le leggi e i contratti collettivi di lavoro impongano di compiere al datore di lavoro, al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali assegni familiari, contributi cassa edile, ecc).

Ciò fino a quando non sia accertato che sia corrisposto quanto dovuto e che la vertenza sia stata definita.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento, l'operatore economico non può opporre alcuna eccezione all'Amministrazione Metropolitana Committente, neanche a titolo di risarcimento danni o di interessi di qualsivoglia natura.

Qualora l'operatore economico non provveda entro il dodicesimo mese dall'inizio di questa procedura a sanare ogni pendenza in merito alla vertenza, l'Amministrazione Metropolitana potrà risolvere il contratto.

L'operatore economico si obbliga a osservare tutte le disposizioni e ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti alla manodopera. Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l'I.N.A.I.L. o comunque presso il rispettivo Istituto competente contro gli infortuni sul lavoro e presso l' I.N.P.S. o comunque presso il rispettivo Istituto competente, per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali. All'uopo si precisa che l'operatore economico deve trasmettere all'Amministrazione Metropolitana, entro il quindicesimo giorno precedente ad ogni scadenza di pagamento, l'elenco nominativo del personale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa presso gli Enti sopra citati e la dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi; rimane salvo il potere dell'Amministrazione Metropolitana di richiedere le stesse informazioni in qualsiasi momento dell'Appalto. Qualora l'Amministrazione Metropolitana riscontrasse, o venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva, fermo restando tutte le altre conseguenze previste dal presente capitolato, altresì il diritto insindacabile di sospendere i pagamenti, nella misura equivalente al relativo debito a questi titoli, sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta.

Qualora l'operatore economico non provveda entro il 12° mese dall'inizio di questa procedura a sanare ogni pendenza in merito alla vertenza, l'Amministrazione Metropolitana potrà risolvere il contratto. La sospensione o il ritardo dei pagamenti predetti non comportano in capo all'operatore economico alcun diritto risarcitorio, indennitario o qualsivoglia titolo, neanche quale pretesa di interessi, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'operatore economico si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'operatore economico si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'operatore economico anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.

L'operatore economico si obbliga a rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato.

A norma dell'art. 18, c.1, lett u) del D. Lgs n.81/2008 e s.m. e dell'art.5 della Legge n. 136/2010, i lavoratori impiegati nelle prestazioni oggetto del presente appalto devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione e, in caso di subappalto la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi la tessera di riconoscimento di cui all'art.21, c.1, lett. c) del predetto D. Lgs 81/2008 e s.m. deve essere corredata di fotografia, contenente le proprie generalità e l'indicazione del committente.